



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**  
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

**Prot. n.**

**UFF-0048967-18/12/2007-1.2.3.4**

**Al Comune di Limbiate**  
**Via Monte Bianco, 2**  
**20051 - Limbiate (MI)**

**OGGETTO:** Stabilizzazione personale dipendente assunto a tempo determinato che si avvale del cumulo previsto dall'art. 44 della legge n. 289 del 2002.

Si fa riferimento alla nota n. 25810/01-09/5-0 del 7 settembre 2007 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di stabilizzare il personale dipendente a tempo determinato che usufruisce della possibilità di cumulo dei redditi derivanti da pensione di anzianità con quelli relativi a lavoro dipendente ai sensi dell'art. 44, commi 2 e 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al riguardo, come noto, l'art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse le amministrazioni provvederanno previo espletamento di prove selettive.

La disposizione del citato comma 558 è volta a sanare un utilizzo improprio del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, collocandosi nell'ambito di un obiettivo generale di Governo di graduale eliminazione del precariato nella Pubblica Amministrazione.

Nel contesto normativo delineato dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, che ha previsto un reiterato regime restrittivo in materia di assunzioni, le amministrazioni pubbliche hanno utilizzato, anche per bisogni permanenti, la tipologia del contratto di lavoro a tempo determinato ricorrendo a continui rinnovi.

Da ciò è derivato il diffondersi del fenomeno del precariato che le norme sulla stabilizzazione tendono a superare.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che il dipendente a tempo determinato che fruisce, ai sensi dell'art. 44, commi 2 e 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del cumulo dei redditi derivanti da pensione di anzianità con quelli relativi a lavoro dipendente, non rientri nella categoria dei lavoratori precari destinatari della stabilizzazione.

La fattispecie non risulta, infatti, rispondente alle finalità che il legislatore ha inteso perseguire che sono volte a favorire l'occupazione giovanile e a consolidare i rapporti di lavoro impropriamente sorti a tempo determinato.

Il Direttore dell'Ufficio  
Francesco Verbaro

